

“CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI TRENZANO E DEI CAMPI DA CALCIO COMUNALI PER QUATTRO ANNI DAL 01/09/2024 AL 31/08/2028 EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ALTRI QUATTRO”.

L'anno 2024, il giorno ... del mese di nella Sede Comunale di TRENZANO sono comparsi:

- arch. Irene Fiorini, nata a Pisogne (BS) il 27/03/1966, la quale interviene in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Tecnici del COMUNE DI TRENZANO, con sede in TRENZANO, via Vittorio Emanuele II, 3 cod. fisc. 00949980171, la quale dichiara di agire in nome del Comune di Trenzano in forza del decreto sindacale n. 8 del 03/07/2024 prot. 7939;
- sig., nato a, il, cod. fisc. il quale interviene in qualità di della, con sede legale in, via, cod. fisc. E P. IVA

PREMESSO CHE

1. il Comune di Trenzano è proprietario di un impianto sportivo sito in via Aldo Moro n. 27, costituito da un campo da calcio da 11 giocatori in erba, un campo da calcio da 11 giocatori in terra battuta e relativi spogliatoi, tribuna, biglietteria e depositi, contraddistinto al NCT foglio 11, mappale 441 parte e foglio 11, mappale 461, subalterno 4 individuati con le lettere E, F, G, H, P, Q e R, come da planimetria allegata;
2. l'Amministrazione Comunale di Trenzano, nel quadro di una politica attenta alle esigenze dei giovani, ritiene di porre in essere tutte le attività necessarie che permettano l'utilizzo del campo da calcio da 11 giocatori in erba, del campo da calcio da 11 giocatori in terra battuta e locali ed aree annesse e di comprendere nell'affidamento in locazione della predetta struttura sportiva, oltre che la pulizia dei locali, la manutenzione dei campi, del verde, la manutenzione ordinaria, la custodia e la gestione delle attività di cui sopra;
3. è da considerare attività necessaria per l'utilizzo della struttura in oggetto l'allenamento del settore giovanile del Comune di Trenzano;
4. con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici n. del, a seguito di richiesta di offerta con aggiudicazione col criterio del maggior canone offerto, veniva aggiudicato in via definitiva all'....., il contratto di locazione di che trattasi, all'importo annuo di €, oltre IVA ai sensi di legge, determinando quindi un importo netto contrattuale di pari importo;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO E DURATA

1. Il Comune di Trenzano affida all'aggiudicatario, che accetta, la locazione dell'impianto sportivo comunale sito in Aldo Moro n. 27, contraddistinto al NCT foglio 11, mappale 441 parte e foglio 11, mappale 461, subalterno 4 individuati con le lettere E, F, G, H, P, Q e R, come da planimetria allegata;
2. La presente locazione ha la durata di quattro anni dal 01/09/2024 al 31/08/2028, eventualmente prorogabili di altri quattro;
3. Il servizio è articolato come descritto nei successivi articoli e riguarda la gestione dell'impianto sportivo sito in Trenzano, via Aldo Moro n. 27, costituito da un campo da calcio da 11 giocatori in erba, un campo da calcio da 11 giocatori in terra e relativi spogliatoi, tribuna, biglietteria e depositi.

Articolo 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Le prestazioni oggetto della presente locazione devono essere conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare, nazionale e locale.
2. Il servizio derivante dalla locazione deve essere svolto secondo le seguenti modalità:
 - dare continuità alle attività sportive fino ad oggi eseguite;
 - garantire l'accesso al pubblico, tutti i giorni, nell'orario di apertura dell'impianto sportivo;
 - organizzare e realizzare eventi sportivi e corsi sportivi del settore giovanile, con finalità di promozione dello sport e di aggregazione;
 - curare la custodia, la pulizia, la manutenzione straordinaria della struttura (campi da calcio in erba e in ghiaia) e ordinaria delle attrezzature sportive (tribune, spogliatoi, biglietteria, ecc.);
 - promuovere la pratica e la cultura sportiva tra la popolazione, con particolare riguardo tra i minori, quale forma di educazione alla convivenza civile e al rispetto degli altri;
 - effettuare la manutenzione dell'area verde di pertinenza;
 - gestire tutte le attività necessarie per l'utilizzo degli immobili in oggetto di seguito dettagliate:
 1. effettuare un sopralluogo tutti i giorni in cui è previsto l'utilizzo dell'impianto in coincidenza con l'orario di inizio e fine attività, con verifica della corretta chiusura di porte e finestre, dello spegnimento delle luci, della chiusura dei rubinetti e, ove necessario, della corretta sistemazione dei materiali utilizzati durante la giornata;
 2. verificare lo stato dei beni comunali (mobili ed immobili) con segnalazione al Comune di eventuali guasti e rotture riscontrati;
 3. essere presenti nella struttura, in occasione di eventuali attività e/o eventi organizzati dal Comune, sia istituzionali che ricreativi, per attività di apertura e chiusura, allestimento spazio e assistenza in caso di guasti improvvisi agli impianti.

Art. 3 - PATRIMONIO ASSEGNATO IN GESTIONE

1. Oltre ai beni immobili individuati nel precedente art. 1, l'aggiudicatario dovrà gestire per conto del Comune tutti i beni mobili presenti nella struttura.
2. Al momento dell'avvio della locazione verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e aggiudicatario, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza della struttura, compreso l'inventario dei beni mobili. Il verbale sarà redatto da parte dell'ufficio lavori pubblici e costituisce riferimento per il periodo di durata del servizio. La necessità di dismissione di un bene o un'attrezzatura segnalata dall'aggiudicatario può tradursi in effettiva dismissione solo a seguito di disposizione del Comune.
3. L'aggiudicatario si impegna a restituire i beni mobili e immobili assegnati nello stato rilevato all'atto della consegna, fatto salvo il normale deterioramento imputabile al loro corretto uso.
4. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata del contratto deve avvenire l'atto di riconsegna al Comune di tutti i beni, mobili e immobili, concessi. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
5. L'aggiudicatario può proporre la realizzazione in proprio di investimenti per opere di miglioramento della funzionalità dell'impianto sportivo in gestione, anche in ragione degli adeguamenti richiesti dalla Federazione del gioco calcio. Qualsiasi modifica dello stato dei luoghi e dei beni presenti va preventivamente autorizzata in forma scritta dal Comune.
6. L'eventuale installazione di strutture provvisorie deve essere comunicata in via preventiva al Comune e deve essere effettuata nel rispetto delle procedure amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti.

7. L'aggiudicatario può farsi carico dell'acquisto di strumentazioni, attrezzature e materiali connessi all'impianto previa autorizzazione scritta del Comune.

8. Al termine della durata della locazione, gli investimenti effettuati dall'aggiudicatario disciplinati ai precedenti commi 5, 6 e 7 rimangono acquisiti al patrimonio comunale.

9. L'immobile assegnato in locazione è un'area di atterraggio dell'elisoccorso 118, pertanto dovrà essere garantito tale servizio quando richiesto.

Art. 4 - CUSTODIA E VIGILANZA

1. L'aggiudicatario deve custodire i beni immobili e mobili di proprietà del Comune oggetto del servizio e si impegna a utilizzarli e conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia.

2. L'aggiudicatario deve predisporre, prima dell'inizio dell'anno sportivo, degli atti di obbligazione da far sottoscrivere dal legale rappresentante dei soggetti che richiedono di utilizzare l'impianto. Gli atti, che saranno anche sottoscritti dall'aggiudicatario medesimo, devono comprendere i seguenti elementi: giorni e orari di utilizzo richiesti, tariffa da corrispondere, obbligo di prendere visione di ogni parte dell'atto di obbligazione e impegno a rispettare le condizioni fissate (rispetto normative vigenti nell'attuazione dell'attività che il richiedente andrà ad attuare sotto la propria responsabilità).

3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di custodire e vigilare sull'impianto sportivo ed individuare un referente dedicato al servizio di custodia e vigilanza le cui generalità e recapiti dovranno essere messi a disposizione del Comune.

4. L'aggiudicatario è tenuto a impedire la circolazione all'interno dell'impianto sportivo di mezzi di trasporto (a titolo di esempio: veicoli a motore, biciclette), ad eccezione dei mezzi pubblici per attività di servizio (a titolo di esempio: mezzi delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, di assistenti sanitari, della polizia locale, del Comune o dei soggetti autorizzati alla manutenzione).

5. In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, l'aggiudicatario è tenuto ad informare il servizio di Polizia Locale del Comune e le autorità competenti, non appena venuta a conoscenza del fatto.

Art. 5 - MANUTENZIONE DEI BENI ASSEGNATI E INVESTIMENTI

1. Le manutenzioni a carico dell'aggiudicatario sono tutte quelle di tipo ordinario, riferite ai beni assegnati, sia immobili che mobili, e devono essere effettuate in modo regolare, tempestivo e a regola d'arte, al fine di conservare lo stato dei beni così come consegnati.

2. Sono, inoltre, a carico dell'aggiudicatario:

- a) taglio periodico dell'erba, pulizia, di tutte le aree verdi nelle aree di pertinenza;
- b) spollonatura, sfrondatare piante nelle aree verdi di pertinenza;
- c) riquadratura e potatura siepi;
- d) corretta raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti all'interno del centro sportivo;
- e) sgombero neve all'interno del centro sportivo e in corrispondenza degli accessi.

3. Rimane in carico al Comune la manutenzione straordinaria della struttura sportiva. Sono invece a carico dell'aggiudicatario eventuali interventi di manutenzione straordinaria necessari in conseguenza di danni provocati dagli utenti e/o da cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, fatta eccezione per danni occorsi e/o conseguenti a manifestazioni

organizzate e gestite dal Comune. L'aggiudicatario assicura il proprio impegno finalizzato al risparmio energetico in termini di utenze elettriche e spese di riscaldamento.

4. In caso di interventi di manutenzione straordinaria attivati dal Comune che dovessero comportare disagi nello svolgimento delle attività o il blocco totale o parziale di queste, l'aggiudicatario non potrà rivalersi in alcun modo nei confronti del Comune.

Art. 6 - RESPONSABILITÀ E SICUREZZA

1. Il Comune provvede agli adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza e riconducibili all'assetto strutturale dei luoghi (ad esempio: fornitura e manutenzione ordinaria e programmata dei presidi antincendio).

2. Per qualsiasi manifestazione che preveda l'occupazione degli spazi dell'impianto da parte del pubblico, o per l'utilizzo di strutture mobili (quali palchi, ecc.) necessarie per l'evento e non facenti parte della struttura, dovrà essere richiesta da parte dell'Organizzatore specifica autorizzazione nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 7 – PULIZIA DEI LOCALI

1. La pulizia ordinaria di tutti i locali è a carico dell'aggiudicatario, il quale ha il compito di mantenere sempre in stato di decoro tutti gli ambienti affidati. La pulizia deve essere garantita sia negli spazi interni sia negli spazi esterni.

2. L'acquisto di prodotti per la pulizia, di beni di consumo per i servizi igienici (carta igienica, asciugamani di carta, sapone liquido, ecc.) e di eventuali accessori (cestini portarifiuti, portasapone, portacarta, ecc.) è a carico dell'aggiudicatario che ha l'obbligo di provvedere con regolarità ai ricambi.

Art. 8 - CONDIZIONI ORGANIZZATIVE ASSICURATE DALL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario, nell'esercizio della sua attività, potrà avvalersi di risorse umane reclutate secondo le diverse forme contrattuali previste dalla normativa vigente (es. personale dipendente, liberi professionisti, collaboratori, soci e volontari). In relazione alle risorse umane impiegate nei servizi di gestione dell'impianto sportivo, l'aggiudicatario è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, assicurativi e di sicurezza.

2. L'aggiudicatario deve comunicare al Comune entro dieci giorni dall'assegnazione i riferimenti e i recapiti dei soggetti che garantiscono la reperibilità 24 h.

3. L'aggiudicatario individua un referente ed un suo sostituto, che hanno il compito di gestire i rapporti con il Comune; ne comunica generalità e recapito entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto di locazione.

4. L'aggiudicatario deve possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui il Comune inoltrerà tutte le comunicazioni ufficiali in riferimento al presente contratto.

Art. 9 - CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

1. L'aggiudicatario organizza le attività da svolgere all'interno dell'impianto sportivo tenendo conto di tutte le richieste di utilizzo presentate. Sulla base delle informazioni disponibili l'aggiudicatario redige un calendario di tutte le attività e lo trasmette al Comune entro il 15 settembre di ogni anno.
2. L'aggiudicatario dovrà integrare nel calendario le iniziative di interesse pubblico che il Comune intenda promuovere, sostenere, organizzare, realizzare e che saranno comunicate entro il 30 novembre. Le attività o gli eventi non programmabili, proposti dal Comune, e non inseriti in calendario, dovranno essere comunicati all'aggiudicatario almeno 15 giorni prima della data di svolgimento e, in ogni caso, non potranno interferire con le programmazioni di tornei e campionati federali.
3. Le attività non programmate dall'aggiudicatario dovranno essere comunicate al Comune 15 giorni prima del loro inizio.
4. Per consentire in tempo utile l'accensione degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, tutte le attività programmate dovranno essere comunicate all'Area Servizi Tecnici entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno. Invece relativamente ad attività non programmate, le stesse dovranno essere comunicate entro e non oltre 3 giorni lavorativi dall'inizio dell'evento. In caso di mancato rispetto dei tempi sopracitati non potrà essere garantita la regolare accensione dell'impianto di riscaldamento.
5. L'impianto potrà anche essere utilizzato da singoli o Gruppi di cittadini per attività sportiva occasionale qualora vi sia la disponibilità.
6. L'organizzazione di eventi di carattere non sportivo da parte dell'aggiudicatario o di terzi dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Art. 9 – UTENZE

1. Le spese per il consumo di acqua, gas ed energia elettrica sono a carico del Comune che rimane, pertanto, intestatario delle utenze.
2. In caso di consumi anomali, riscontrati dal Comune sulla base delle tendenze storiche, ovvero in caso di accertate modalità di utilizzo degli impianti con evidente spreco di energia elettrica, termica e/o idrica, il Comune si riserva di contestare all'aggiudicatario, in forma scritta e in contraddittorio, le rilevate anomalie.
3. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'ufficio Lavori Pubblici eventuali temperature anomale degli ambienti superiori o inferiori ai limiti di legge.

Art. 10 - TARIFFE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Per l'utilizzo della struttura sportiva tutti gli utilizzatori, compreso l'aggiudicatario, dovranno versare al Comune il corrispettivo determinato applicando le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
2. Il pagamento del corrispettivo potrà essere effettuato mediante Pago Pa accedendo dalla homepage del sito istituzionale dell'Ente (www.comune.trenzano.bs.it).
3. L'aggiudicatario dovrà:
 - rendicontare mensilmente al Comune, secondo le modalità concordate con l'Ufficio ragioneria, le ore di utilizzo della struttura;
 - fornire agli utilizzatori le indicazioni per il pagamento del corrispettivo per l'utilizzo della

struttura;

- acquisire per conto del Comune, su modulistica predisposta e fornita dall'ufficio ragioneria, i dati fiscali del soggetto che deve effettuare il pagamento per consentire all'Ente di emettere la fattura per il corrispettivo dell'utilizzo della struttura.

Articolo 11 – CONTROLLI PERIODICI

1. Il Comune avrà ampia facoltà di controllo in ordine al puntuale rispetto delle norme contenute nella presente convenzione ed all'utilizzazione della struttura
2. L'Ufficio lavori pubblici comunale effettuerà controlli periodici per la verifica dello stato di conservazione dell'impianto sportivo affidato, al fine anche della programmazione di eventuali lavori di manutenzione; il Comune provvede a mantenere a norma tutti gli impianti in oggetto in base e nei termini della normativa vigente. L'aggiudicatario si impegna a collaborare nella gestione complessivamente finalizzata alla riduzione dei costi di gestione, con particolare riferimento alle spese per utenze.
3. Nel caso in cui il Comune di TRENZANO constati ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa dell'aggiudicatario le segnalerà allo stesso a mezzo di raccomandata A.R. o PEC. Qualora, entro otto giorni dal ricevimento di tale raccomandata A.R. o PEC l'aggiudicatario non fornirà alcuna controprova, l'Amministrazione Comunale applicherà le penalità previste nell'articolo seguente.

Articolo 12 – CANONE DI LOCAZIONE E PAGAMENTI

1. Per la locazione in oggetto, l'aggiudicatario corrisponde al Comune di TRENZANO un importo annuo di € ,00 (diconsi ,00) oltre IVA di legge, rispetto al prezzo unitario a base di gara di € 2.500,00, IVA esclusa.
2. Il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione alla stipula del contratto e per gli anni successivi entro il 30 di settembre su presentazione di regolare fattura da parte del comune di Trezano.
3. In caso di proroga del presente contratto dalla terza annualità il corrispettivo sarà adeguato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Articolo 13 - ASSICURAZIONE

1. l'aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone od alle cose comunque provocati nell'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune di TRENZANO.
2. A garanzia di quanto sopra l'aggiudicatario dovrà presentare copia di idonea polizza assicurativa, in aggiunta a quella a favore dei propri associati, per eventuali danni cagionati al Comune e/o a terzi provocati direttamente o causati dai soggetti cui ha concesso l'utilizzo, per un massimale di almeno 1.000.000,00 di euro, fatto salvo il maggior danno e l'eventuale rivalsa dell'aggiudicatario verso i diretti responsabili.

Articolo 14 - PERSONALE DI RIFERIMENTO

1. Il Comune di TRENZANO comunicherà all'aggiudicatario i nominativi delle figure di riferimento all'interno dell'Amministrazione Comunale con le quali coordinare e controllare, nell'ambito delle reciproche competenze, la migliore erogazione del servizio oggetto della presente convenzione.

Articolo 15 - PENALITÀ

1. Ogni singola ipotesi di violazione delle disposizioni del presente contratto sarà valutata singolarmente dall'Amministrazione ai fini dell'applicazione di un'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria, partendo da un minimo di € 100,00 (euro cento/00) fino a raggiungere un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00).

Articolo 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti dall'aggiudicatario e dettagliati nel presente contratto comporta la risoluzione, tranne che per caso fortuito o forza maggiore. La risoluzione del contratto comporta l'obbligo per l'aggiudicatario di restituire immediatamente l'impianto sportivo al Comune e determina la cessazione degli effetti del presente contratto. La risoluzione del contratto è sempre determinata per lo scioglimento dell'aggiudicatario, per il mancato uso dell'impianto sportivo, salvo i casi di forza maggiore, nonché per inosservanza reiterata del presente contratto e di norme regolamentari e di legge.

2. La risoluzione potrà avvenire anche immediatamente e senza preavviso nel caso in cui venga accertata la presenza di situazioni in grado di mettere a repentaglio la salute degli utenti oppure in caso di grave e duratura mancanza di igiene nei locali.

3. L'Amministrazione Comunale promuoverà, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di azione per rivalsa di danni, la risoluzione della convenzione nei seguenti casi:

- più di tre contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge;
- in caso di frode o di inadempienze gravi;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della convenzione ai termini dell'articolo 1453 del Codice civile.

4. L'aggiudicatario dichiara e riconosce che compete al Comune ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento del contratto, con provvedimento motivato da parte del Comune. L'aggiudicatario dichiara e riconosce che, in tal caso, dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto sportivo al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune stesso sarà indicato e che non potrà essere inferiore a due mesi.

5. Qualora l'aggiudicatario dovesse risolvere il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.

Articolo 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 18 - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

1. L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni vigenti regolanti la materia, indipendentemente dalle disposizioni della presente convenzione.

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice civile in materia contrattuale.

Articolo 19 - CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere si farà ricorso al giudice competente del Foro di Brescia.

Articolo 20 - SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto di locazione sarà registrato.
2. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese della registrazione e tutti gli oneri connessi.

Articolo 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il comune, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed i relativi regolamenti applicativi, del Regolamento U.E. n. 679/2016 regolamento per la protezione dei dati personali ex reg. UE 2016/679 approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 22/05/2018 e le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per le finalità connesse alle disposizioni della presente convenzione, inerenti allo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 22 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni e servizi oggetto del presente contratto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni di esecuzione del presente contratto;
2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità degli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o far intraprendere dai fornitori e sub fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es. rinegoziazione contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente alla conformità agli standards minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Articolo 23 – CLAUSOLE CONTRATTUALI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 190/2012

PATTO DI INTEGRITA'

1. L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché attenersi al Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 18/12/2013.

Trenzano,

Per il Comune di TRENZANO (La responsabile dell'Area Servizi Tecnici) arch. Irene Fiorini

Per l'aggiudicatario